BANCA GENERALI PRIVATE

Foglio Informativo
del conto corrente **“BG Extra”**

Data ultimo aggiornamento

Ottobre 2023

FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE

CONTO BG EXTRA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Generali S.p.A.
Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 02.69462307 oppure 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1 tel. 800.133.133, fax 041.5270193- Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637 int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. 00833240328, p.iva 01333550323, REA n. 103698 Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.133.133; E-mail info@bancagenerali.it

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI CONSULENTE FINANZIARIO:

Cognome:		**Nome:**
Codice Consulente:	**e-mail:**	**Telefono:**
Indirizzo:		**N° iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari:**

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE "BG EXTRA"

Il conto corrente "BG Extra" è il conto dedicato alla Clientela di Banca Generali che esegue operatività di trading online sulla piattaforma denominata "BG Saxo" fornita da BG Saxo SIM S.p.A., all'interno di servizi di investimento prestati a favore della Clientela dalla stessa BG Saxo SIM (quale intermediario terzo di servizi commercializzati da Banca Generali).

Il conto corrente "BG Extra" consente altresì di usufruire del servizio di deposito titoli a custodia e/o amministrazione - quale servizio accessorio offerto assieme al conto corrente - per le cui condizioni economiche si rinvia al "Fascicolo Unico dei Fogli Informativi delle condizioni dei servizi accessori al conto corrente "BG Extra"".

Sono inoltre previsti con il conto corrente "BG Extra" i seguenti servizi e funzionalità:

- i Servizi di pagamento di seguito indicati: (i) bonifici in ingresso ed uscita, anche in valute diverse dall'Euro, effettuabili tra prestatori di servizio insediati all'interno dell'Area SEPA (bonifici SEPA); (ii) bonifici in qualsiasi divisa effettuati verso o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento non insediati all'interno dell'Area SEPA (bonifici Extra SEPA);
- i Servizi "Phone Banking" ed "Internet Banking", che compongono l'Home Banking del Cliente;
- il Servizio "SMS (Short Message Service)".

Il Cliente prende atto ed accetta che il conto corrente "BG Extra" non contempla la possibilità di attivare e/o prestare servizi diversi da quelli sopra indicati e riportati nella "Richiesta online di servizi bancari" (Prima Sezione) da lui sottoscritta. Il Cliente riconosce ed accetta quindi che la Banca ha diritto di rifiutare ogni eventuale richiesta/ordine/disposizione che risulti, in tutto o in parte, contraria alle prescrizioni di cui sopra.

L'offerta del conto corrente "BG Extra" non comprende in particolare:

- il servizio di pagamento utenze, disposizioni di addebito permanente, pagamenti ricorrenti, pagamenti vari a favore di INPS, INAIL, INPDAI, pagamenti imposte e tasse, altri pagamenti vari (affitti, spese condominiali, oneri ricorrenti, rate mutui ipotecari di banche terze, ecc.), pagamenti di bollettini (postali, bancari, MAV, RAV);
- il servizio di prelievo e versamento di contante;
- l'emissione di libretti assegni e di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito).

I servizi regolati dal presente contratto sono prestati da Banca Generali in abbinamento ai servizi di investimento prestati - come segnalato sopra - da un intermediario terzo convenzionato e commercializzati dalla Banca in conformità alla normativa vigente, secondo i termini e le condizioni previsti da apposito contratto stipulato tra il Cliente e detto intermediario terzo.

In generale, il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile, anche in considerazione dell'esistenza di procedure per la gestione delle crisi delle banche previste dalla normativa vigente. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più: la **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bancageneraliprivate.it e presso tutte le filiali della banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca**.**

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI		
Apertura	Spese per l'apertura del conto	Esente
SPESE FISSE		
Tenuta del conto	Canone annuo	Canone: Esente L'imposta di bollo è dovuta con cadenza trimestrale nella misura tempo per tempo vigente

	Numero operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
Gestione Liquidità	Spese annue per il conteggio di interessi e competenze	Esente
Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	Esente
SPESE VARIABILI		
Gestione liquidità	Invio estratto conto	Esente (attivazione del servizio Doc@nline[1] obbligatoria)
	Documentazione relativa a singole operazioni	Spese € 5,20 minimo
Servizi di pagamento	Bonifico SEPA: • internet • telefono	• Esente • Esente
	Bonifico Istantaneo (SCT Inst) • internet • telefono* * canali al momento non disponibili	• € 2,00 • € 2,00
	Bonifico Extra SEPA: • Commissione di servizio • Spese fisse	• 0,05% - min. € 5,20 – max € 1.000 • € 13,00
CONTO CORRENTE - INTERESSI SOMME DEPOSITATE		
Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,00%
FIDI E SCONFINAMENTI		
Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Euribor a 1 mese[2] +11% Si precisa che, qualora l'Euribor 1 mese, calcolato come specificato in nota, a fronte dell'andamento del mercato monetario, dovesse risultare di segno negativo il Tasso debitore annuo nominale applicato dalla banca sulle somme utilizzate corrisponderà alla misura dello spread
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	Esente

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancagenerali.it

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto: spese fisse di gestione annuale	Esente
Remunerazione delle giacenze	no
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo operazione)	Esente
Ritenuta fiscale su interessi creditori	Vigente tempo per tempo
Anno di riferimento per calcolo interessi creditori e debitori	Civile (365 gg)
Recupero imposta di bollo sul conto corrente a carico del cliente, con addebito trimestrale: • su conti intestati a persone fisiche • su conti intestati a persone giuridiche	o vigente tempo per tempo o vigente tempo per tempo

INTERESSI DEBITORI

ELEMENTO	Qualora il conto corrente sia in essere alla data di esigibilità	In caso di cessazione del rapporto di conto corrente
Periodicità di conteggio	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di conto corrente
Modalità di calcolo	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)
Data di esigibilità degli interessi debitori	A partire dal 15 marzo dell'anno successivo in cui gli interessi debitori sono maturati e comunque non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla di ricezione dell'estratto conto	Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente
Capitalizzazione	Alla data di esigibilità (15 marzo)	Alla data di cessazione del rapporto di conto corrente

INTERESSI CREDITORI

Periodicità di conteggio	annuale al 31/12 e in ogni caso al termine del rapporto di conto corrente
Modalità di calcolo	anno civile (365 gg)

REQUISITI MINIMI PER L'APERTURA DEL CONTO E PER L'ACCESSO A SERVIZI ACCESSORI

Versamento minimo iniziale per l'apertura del conto corrente	Non previsto
Versamento minimo iniziale per l'apertura del conto e valutazione contestuale di richiesta di carta di debito e carta di credito	Non previsto

[1] Attraverso l'attivazione del servizio Doc@nline le comunicazioni periodiche alla clientela - previste ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari - saranno effettuate mediante la messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet della Banca del "rendiconto" e del "documento di sintesi"
[2] Il tasso viene calcolato sulla media mensile dell'Euribor 365 a un mese del mese precedente, con arrotondamento ai 5 centesimi inferiori.

L'apertura del rapporto ed il rilascio di carte di credito e/o debito e di altri strumenti di pagamento sono comunque subordinati al parere favorevole della banca.

COMUNICAZIONI, DOCUMENTI, DICHIARAZIONI	
Spese posta a trattenere presso la banca	€ 140,00 annui
Spese per l'invio di comunicazioni di condizioni economiche e contrattuali ai sensi delle norme sulla trasparenza bancaria	• Esente con servizio Doc@nline • € 1,00 in caso di richiesta invio cartaceo
Spese invio contabile via posta	€ 1,00
Spese invio comunicazione via fax (elenco movimenti, contabili ed altro)	€ 1,55
Spesa rilascio duplicato estratto conto	€ 1,55
Recupero spese invio telegramma	€ 5,20
Rimborso minimo per richiesta di ricerche (costo orario)	€ 15,50 all'ora o frazione di ora
Spesa per il rilascio di documentazione relativa a singole operazioni svolte	€ 5,20
Costo produzione copie di documenti:	€ 5,20 a copia
Commissioni per rilascio referenze bancarie, dichiarazioni e comunicazioni varie riguardanti rapporti con Banca Generali	€ 25,00
Spesa per rilascio di certificazioni a fini fiscali	€ 25,00
Spese per rilascio di certificazioni (non a fini fiscali) ed attestazioni diverse: o di capacità finanziaria o richieste da revisori contabili	 o € 15,50 o € 105,00
ULTERIORI SPESE VARIE	
Spese per rilascio di certificazioni ai fini successori (ai sensi del Dcr. Lgs. 346/1990): o Certificazione relativa al solo rapporto di conto corrente o Certificazione relativa al rapporto di conto corrente e deposito titoli	 o € 50,00 o € 80,00
Spesa per rilascio informazioni commerciali richieste da clienti (non sono comprese le spese reclamate da corrispondenti o agenzie di informazione)	€ 80,00
Spesa per richiesta di conteggio interessi	€ 15,50
Spese per accertamenti e informazioni (visure camerali, catastali, tavolari, visure protesti)	€ 20,00 ciascuna oltre al rimborso delle spese sostenute
Spesa per analisi protesti (per ogni nominativo richiesto)	€ 8,00
Spesa per ammortamento titoli di credito	€ 105,00 a titolo oltre al rimborso delle spese sostenute
Spese di recupero crediti	15% dell'importo da recuperare, con un minimo di € 25,00
Spese di variazione tipologia conto (con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta)	€ 15,00

Avvertenza: le condizioni economiche riportate sia nella sezione "Principali Condizioni Economiche" che nella sezione "Altre Condizioni Economiche" sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant'altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

RECESSO E RECLAMI

Con riguardo al **conto corrente**, si informa la clientela che:

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Tenuto conto che i servizi regolati dal presente contratto sono offerti dalla Banca esclusivamente in abbinamento ai servizi di investimento prestati da un intermediario terzo convenzionato (di cui alla precedente sezione "CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE BG EXTRA"), l'efficacia del recesso, sia dal presente contratto sia da quello stipulato con tale intermediario terzo, determina lo scioglimento di entrambi i contratti con il Cliente, in conformità al Documento A "Norme Generali" della Normativa contrattuale (Seconda Sezione del presente contratto) a cui si rinvia.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di estinzione da parte del cliente.

RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a **Banca Generali S.p.A. – Ufficio Reclami –** Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano – o per posta elettronica all'indirizzo mail Ufficio.Reclami@bancagenerali.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficioreclami@pec.bancagenerali.it; o via fax al n. 02-69462271.
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 30 giornate operative ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui ai precedenti paragrafi, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
□ *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
□ *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito *www.conciliatorebancario.it* oppure chiedere alla Banca.
Al riguardo, il Cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "Reclami, ricorsi e conciliazioni" sul sito Internet della Banca www.bancageneraliprivate.it

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione).

GLOSSARIO

Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.

Bonifico Istantaneo (SCT Inst)	Il bonifico istantaneo è un Bonifico – SEPA (con caratteristiche aggiuntive meglio descritte nel Foglio Informativo relativo ai Servizi di Incasso e Pagamento) il cui importo è riconosciuto al Beneficiario entro pochi secondi dal momento di ricezione dell'Ordine di pagamento da parte del Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore.
Bonifico - extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori sono poi addebitati sul conto in caso di autorizzazione espressa del cliente a partire dalla data di esigibilità. In assenza di autorizzazione gli interessi debitori saranno oggetto di contabilizzazione separata nell'ambito del medesimo rapporto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente Foglio Informativo non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero)
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Data di negoziazione	Giorno lavorativo (si intende quello di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata) in cui il titolo viene versato sul conto corrente o viene addebitato al conto corrente del cliente
Giorno lavorativo/Giornata operativa	Per giorno lavorativo/giornata operativa si intende quello/a di apertura delle Aziende di Credito in Italia. Per le operazioni in valuta estera si intende il giorno nel quale siano aperte contemporaneamente le piazze di Milano, di New York e la piazza principale della divisa interessata.

INFORMATIVA SUL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO CONNESSI AL CONTO DI PAGAMENTO RESA AI SENSI DELL'ART. 126-SEPTIESDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 (TESTO UNICO BANCARIO)

AVVERTENZA

Banca Generali S.p.A. *La informa che, in caso di servizi di pagamento connessi al conto di pagamento da Lei detenuto in qualità di consumatore, l'articolo 126-septiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" – "TUB") Le attribuisce il diritto di ricevere le informazioni in appresso indicate riguardanti* ***il servizio di trasferimento*** *che, su Sua richiesta, Le potrà essere fornito dai prestatori di servizi di pagamento (di seguito "PSP") con le modalità di seguito riportate come stabilite dall'articolo 126-quinquiesdecies ("Servizio di trasferimento"), contenuto nella* ***Sezione II ("Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento"), Capo II-ter, Titolo VI, del TUB (di seguito la "Sezione II")****.*

In particolare, la Sezione II reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un PSP verso un altro PSP secondo quanto previsto all'articolo 126-quinquiesdecies sopra menzionato, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (c.d. "Direttiva PAD – Payment Accounts Directive"), a cui si rinvia per maggiori informazioni di dettaglio.

Precisiamo che, ai sensi dell'articolo 126-decies del TUB, si intende per:
- "servizio di trasferimento": il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un PSP ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

Ai fini della Sezione II si applicano altresì le ulteriori definizioni previste dall'articolo 126-decies del TUB e dall'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE sopra richiamata.

INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO:

I ***PSP*** forniscono il **servizio di trasferimento** tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un ***PSP*** stabilito nel territorio della Repubblica Italiana.

Il servizio di trasferimento è avviato dal ***PSP ricevente*** su richiesta del ***consumatore***. A tale fine, il ***consumatore*** rilascia al ***PSP ricevente*** una **specifica autorizzazione** all'esecuzione del servizio di trasferimento (di seguito "autorizzazione"). Quando i conti hanno due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Il ***PSP ricevente*** trasmette copia dell'autorizzazione al ***PSP trasferente*** ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.

Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del ***PSP ricevente*** dell'autorizzazione del ***consumatore***[3] completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE sopra richiamata. Per maggiori dettagli sui compiti del ***PSP trasferente*** e del ***PSP ricevente*** in ogni fase della procedura di trasferimento e i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali si rinvia a quanto indicato nel suddetto articolo 10, commi da 3 a 6, della Direttiva 2014/92/UE.

Attraverso l'autorizzazione il ***consumatore***:

a) fornisce al ***PSP trasferente*** e al ***PSP ricevente*** il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il ***PSP ricevente*** riceve i documenti trasmessi dal ***PSP trasferente***;
d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici come di seguito previsto.

Il ***PSP ricevente*** è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del ***consumatore***.

Il ***consumatore*** può chiedere al ***PSP ricevente*** di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.

Il ***PSP trasferente*** fornisce al ***PSP ricevente*** tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

Quando le informazioni fornite dal ***PSP trasferente*** non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine sopra indicato al quarto paragrafo il ***PSP ricevente*** può chiedere al ***consumatore*** di fornire le informazioni mancanti.

Il ***PSP trasferente*** assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il ***PSP ricevente***, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del ***consumatore*** all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il ***PSP trasferente***, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del ***consumatore*** del servizio di reindirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. D.Lgs. di recepimento della Direttiva 2007/64/CE – "PSD"), il ***PSP trasferente*** assicura al ***consumatore*** la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal ***consumatore*** nell'autorizzazione. Il ***PSP ricevente*** assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il ***PSP trasferente*** non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal ***consumatore*** nell'autorizzazione.

Se il ***consumatore*** ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il ***PSP trasferente*** ne informa immediatamente il **consumatore**. In tal caso, resta fermo l'obbligo del ***PSP trasferente*** di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del ***consumatore*** di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

Ai sensi dell'articolo 126-sexiesdecies del TUB, il ***PSP trasferente*** fornisce le informazioni richieste dal ***PSP ricevente*** e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del ***consumatore*** nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del ***consumatore*** o del ***PSP ricevente***.
Fermo restando quanto sopra previsto, il ***PSP trasferente*** e il ***PSP ricevente*** non addebitano spese al ***consumatore*** per il servizio di trasferimento.
Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il ***PSP trasferente*** e il ***PSP ricevente*** consentono gratuitamente al ***consumatore*** l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il ***medesimo PSP***.

Se nell'ambito del servizio di trasferimento il ***consumatore*** richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del TUB[4].

Per eventuali, **ulteriori informazioni** previste dalle disposizioni di legge e di regolamento sopra richiamate e nella presente non espressamente indicate, si rinvia a quanto riportato nei documenti informativi dedicati ai singoli servizi offerti dalla Banca messi a disposizione della Clientela.

Banca Generali S.p.A.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso la Banca sono protetti da:	Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (1)
Limite della protezione:	Euro 100.000 per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di Euro 100.000 (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di Euro 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; d) 7 giorni lavorativi dal 1 gennaio 2024 (4)
Valuta del rimborso:	EUR
Contatto:	FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916 PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

Informazioni supplementari:

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino ad Euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

[4] Il ***PSP trasferente*** procederà alla chiusura del conto di pagamento d'origine nella data indicata nell'autorizzazione a condizione che non risultino obblighi pendenti sul conto di pagamento d'origine e purché siano state completate le operazioni di trasferimento dei servizi di cui ai precedenti paragrafi. La presenza di eventuali obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento d'origine sarà comunicata dal ***PSP trasferente*** e indipendentemente da tali impedimenti saranno comunque completate le attività relative al trasferimento dei bonifici e degli ordini di addebito diretto laddove richieste.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato ad Euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di Euro 90.000 e un conto corrente di Euro 20.000, gli saranno rimborsati solo Euro 100.000.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di Euro 100.000.
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di Euro 100.000.
Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre Euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, Tel. 0039 06-699861, email: infofitd@fitd.it, sito internet: www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.
Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:

a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede
b) giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso;
c) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un'organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
d) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;
e) l'importo da rimborsare eccede Euro 100.000; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
f) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
g) In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

La versione aggiornata del modulo sopra riportato - in conformità all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30 - viene fornita ai depositanti, almeno una volta all'anno, attraverso la sua messa a disposizione su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancagenerali.it (sezione "trasparenza").

Per saperne di più:
L'informativa "SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)"* è messa a disposizione dei Clienti su supporto cartaceo presso le Succursali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. ed in versione scaricabile sul sito internet www.bancagenerali.it (sezione "Trasparenza").
*(Documento informativo predisposto da Banca Generali S.p.A. in cui sono riportate le informazioni da fornire ai depositanti ai sensi dell'art. 3 , comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della sottoscrizione della richiesta di attivazione di servizi bancari e di investimento, copia del presente **Foglio Informativo**, e, in qualità di consumatore/i, **il Documento Informativo sulle spese (versione 005 – Ottobre 2023)** relativi al conto corrente "**BG Extra**", nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia** ai sensi del relativo Provvedimento del 29 luglio 2009 ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 luglio 2015") e succ. mod., copia dell'**Informativa sul Trasferimento dei servizi di pagamento** e del **Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai depositanti** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30).

Luogo_____, Data_____

FIRMA DELL'INTESTATARIO